

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1968/95 della Commissione, del 10 agosto 1995, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina 1

★ **Regolamento (CE) n. 1969/95 della Commissione, del 10 agosto 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1507/95 della Commissione recante deroga, nel settore delle carni bovine, al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e al regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli** 2

Regolamento (CE) n. 1970/95 della Commissione, del 10 agosto 1995, relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta 3

Regolamento (CE) n. 1971/95 della Commissione, del 10 agosto 1995, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 4

Regolamento (CE) n. 1972/95 della Commissione, del 10 agosto 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5

Regolamento (CE) n. 1973/95 della Commissione, del 10 agosto 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 7



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

95/322/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati, nonché le importazioni nella Comunità di equidi da macello, di equidi registrati, di equidi da riproduzione e produzione dal Marocco (¹).....** 9

95/323/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati dalla Siria (¹).....** 11

95/324/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, concernente i quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità per il 1996 ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono** 13

95/325/CECA :

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (160ª deroga).....** 16

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi Baltici (GU n. L 163 del 14. 7. 1995)** 18

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1968/95 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 1995****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1153/95 della Commissione, del 22 maggio 1995, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1153/95, per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di

importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 7 agosto 1995 superano il quantitativo massimo mensile del mese di agosto 1995; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 7 agosto 1995 e anteriormente al 5 settembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 7 agosto 1995, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 9 agosto 1995 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,4585 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 7 agosto 1995 e anteriormente al 5 settembre 1995 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1969/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1507/95 della Commissione recante deroga, nel settore delle carni bovine, al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e al regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 1507/95 della Commissione⁽⁴⁾ prevede una deroga all'articolo 4 e all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95⁽⁶⁾, e all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽⁸⁾, portando da 60 a 90 giorni il termine entro il quale i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità per le carni disossate del codice 0201 30 00 100 della nomenclatura per le restituzioni;

considerando che, dopo verifica, si è constatato che lo stesso problema di smercio esiste per altre presentazioni di carni bovine, disossate o meno; che occorre pertanto

estendere tale deroga a tutte le carni bovine fresche o congelate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1507/95 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 nonché all'articolo 4 e all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, il termine di 60 giorni è portato a 90 giorni per le carni disossate di cui ai codici 0201 e 0202 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, per le quali è stato presentato un titolo di esportazione o di fissazione anticipata, rilasciato anteriormente al 1° maggio 1995, a sostegno della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1970/95 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 1995
relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;
considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;
considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 9 agosto 1995, sarebbe superato il

quantitativo di 447 t di nocchie sgusciate che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1489/95, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 9 agosto 1995 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per i nocchie sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 9 agosto 1995 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/95, sono rilasciati nei limiti del 6,13 % dei quantitativi chiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma, presentate dopo il 9 agosto 1995 e prima del 25 agosto 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.

REGOLAMENTO (CE) N. 1971/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1995

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1203/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1203/95 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2 lettera e);

considerando che l'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1203/95 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati

durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 agosto 1995 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1203/95 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1203/95, nei primi cinque giorni del mese di settembre 1995 per 1 494 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1972/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1995

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ecu/100 kg)</i>			<i>(ecu/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	47,7	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	512	186,0
	060	80,2		600	94,9
	066	41,7		624	130,2
	068	32,4		999	129,9
	204	50,9		039	79,3
	212	117,9		064	79,1
	624	75,0		388	56,4
	999	63,7		400	56,6
	0707 00 25	052		50,1	508
053		166,9	512	46,4	
060		39,2	524	45,8	
066		53,8	528	52,5	
068		60,4	800	89,4	
204		49,1	804	74,9	
624		207,3	999	64,9	
999		89,5	0808 20 57	052	76,5
0709 90 79	052	55,6	388	48,9	
	204	77,5	512	45,2	
	624	196,3	528	54,0	
	999	109,8	800	55,8	
0805 30 30	388	61,9	804	64,8	
	512	77,7	999	57,5	
	524	62,8	0809 30 41, 0809 30 49	052	59,2
	528	59,0	220	121,8	
	600	54,7	624	106,8	
	624	78,0	999	95,9	
	999	65,7	0809 40 30	064	76,4
	0806 10 40	052	106,0	066	62,1
	220	110,8	624	152,8	
	400	148,8	999	97,1	
	412	132,4			

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1973/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1995

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1966/95⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 189 del 10. 8. 1995, pag. 27.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 10 agosto 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,83	4,39
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,83	9,62
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,83	4,20
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,83	9,19
1701 91 00 ⁽²⁾	32,94	8,76
1701 99 10 ⁽²⁾	32,94	4,46
1701 99 90 ⁽²⁾	32,94	4,46
1702 90 99 ⁽³⁾	0,33	0,33

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati, nonché le importazioni nella Comunità di equidi da macello, di equidi registrati, di equidi da riproduzione e produzione dal Marocco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/322/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19, punto ii),

considerando che con la decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato compilato un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, nonché di carni fresche e di prodotti a base di carni;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, le importazioni di equidi da macello e le

importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione vengono stabilite rispettivamente dalle decisioni 92/260/CEE⁽³⁾, 93/196/CEE⁽⁴⁾ e 93/197/CEE⁽⁵⁾, tutte modificate da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea dalla decisione 93/195/CEE della Commissione⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/99/CE⁽⁷⁾;

considerando che da un'ispezione veterinaria inviata dalla Commissione in Marocco e da una dettagliata relazione sulle misure di controllo adottate dalle competenti autorità marocchine risulta che la situazione sanitaria degli equidi in questo paese è sottoposta ad un adeguato controllo da parte di servizi veterinari ben strutturati e ben organizzati;

considerando che il Marocco è ormai indenne da peste equina da oltre due anni e che negli ultimi 12 mesi non è stata praticata alcuna vaccinazione contro tale malattia;

considerando che le autorità veterinarie del Marocco si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 76 del 5. 4. 1995, pag. 16.

la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, così come eventuali modifiche nella politica di vaccinazione o di importazione degli equidi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria debbono essere stabilite in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato; che in questo caso si tratta solamente di cavalli registrati;

considerando che le decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE debbono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio, nella colonna « animali vivi » viene depennata, sotto « Osservazioni particolari », la nota in calce⁽⁹⁾ concernente il Marocco.

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nell'allegato I, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'origine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.
- 2) Nell'allegato II, E, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi nel titolo del certificato sanitario.

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nell'allegato I, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'origine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.
- 2) Nell'allegato II, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del « Gruppo E » nel titolo del certificato sanitario.

Articolo 4

Nell'allegato II della decisione 93/196/CEE il « Marocco » è aggiunto all'elenco dei paesi terzi della nota in calce⁽⁹⁾, gruppo E.

Articolo 5

La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nell'allegato I, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'origine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.
- 2) Nell'allegato II, E, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi che figura nella seconda metà del titolo del certificato sanitario in relazione agli equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati dalla Siria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/323/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 19, punto ii),

considerando che con la decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato compilato un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, nonché di carni fresche e di prodotti a base di carni;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'ammissione temporanea e le importazioni di cavalli registrati vengono stabilite rispettivamente dalle decisioni 92/260/CEE⁽³⁾ e 93/197/CEE⁽⁴⁾ della Commissione, entrambe modificate da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea dalla decisione 93/195/CEE della Commissione⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/99/CE⁽⁶⁾;

considerando che da un'ispezione veterinaria inviata dalla Commissione in Siria risulta che la situazione sanitaria in questo paese è sottoposta ad un adeguato controllo da parte di servizi veterinari ben strutturati e ben organizzati;

considerando che la Siria è ormai indenne da peste equina da oltre due anni e che negli ultimi 12 mesi non è stata praticata alcuna vaccinazione contro tale malattia;

che tale paese è ormai indenne da morva e durina da oltre sei mesi e che non vi sono mai stati casi di encefalomyelite equina venezuelana e stomatite vescicolosa;

considerando che le autorità veterinarie della Siria si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, così come eventuali modifiche nella politica di vaccinazione o di importazione degli equidi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria debbono essere stabilite in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato; che in questo caso si tratta solamente di cavalli registrati;

considerando che le decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE debbono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio, nella colonna speciale per gli equini è inserita la seguente riga, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

« | SY | Siria | × | | »

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nell'allegato I, la « Siria » è aggiunta, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 76 del 5. 4. 1995, pag. 16.

2) Nell'allegato II, E, la «Siria» è aggiunta, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi nel titolo del certificato sanitario.

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nell'allegato I, la «Siria⁽²⁾» è aggiunta, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.
- 2) Nell'allegato II, la «Siria» è aggiunta, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del «Gruppo E» nel titolo del certificato sanitario.

Articolo 4

La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Nell'allegato I, la «Siria» è aggiunta, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.

2) Nell'allegato II, E, la «Siria» è aggiunta, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi che figura nella prima metà del titolo del certificato sanitario in relazione ai cavalli registrati.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

concernente i quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità per il 1996 ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(95/324/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 7,

considerando che a causa del preoccupante stato dello strato di ozono, la Comunità ha deciso di procedere alla graduale eliminazione di alcune sostanze controllate prima di quanto previsto dal protocollo di Montreal, e cioè a partire dal 1° gennaio 1995;

considerando che l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 3093/94 stabilisce che la Commissione determina ogni anno gli usi essenziali consentiti nella Comunità e i quantitativi di sostanze controllate che possono essere prodotti, immessi sul mercato o utilizzati in proprio dai produttori per i suddetti usi;

considerando che tali usi essenziali devono essere decisi per i clorofluorocarburi, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 1; per gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2; per gli halon a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 3; per il tetracloruro di carbonio a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 4; per l'1,1,1-tricloroetano a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 e dell'articolo 4, paragrafo 5 e per gli idrobromofluorocarburi a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 e dell'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 3093/94;

considerando che i criteri applicati per valutare gli usi essenziali sono conformi alla decisione IV/25 adottata dalle parti del protocollo di Montreal e prevedono quanto segue:

a) l'uso di una sostanza controllata si definisce « essenziale » solo se:

i) è necessaria per la salute e la sicurezza e riveste un'importanza cruciale per il funzionamento della società (ivi compresi gli aspetti culturali e intellettuali),

ii) non vi sono alternative praticabili dal punto di vista economico o succedanei accettabili dal punto di vista dell'ambiente e della salute;

b) l'eventuale produzione ed il consumo di una sostanza controllata sono consentiti per gli usi essenziali solo se:

i) sono state adottate tutte le misure praticabili dal punto di vista economico per ridurre al minimo l'uso essenziale e la connessa emissione di sostanze controllate,

ii) dalle sostanze controllate immagazzinate o riciclate la sostanza controllata in questione non può essere ricavata in misura sufficiente per quantità e qualità, tenuto anche conto del fabbisogno dei paesi in via di sviluppo;

considerando che la decisione VI/9 delle parti del protocollo di Montreal autorizza livelli di produzione e consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali consistenti i) nell'utilizzazione di inalatori per la somministrazione di dosi controllate (MDI) per la cura dell'asma e di altre insufficienze respiratorie ostruttive croniche e ii) negli usi di laboratorio e di analisi, specificati nell'allegato della presente decisione;

considerando che la decisione VI/9 delle parti del protocollo dispone altresì che le parti devono cercare di ridurre al minimo l'uso e l'emissione di dette sostanze in ogni maniera praticabile; che, nel caso degli inalatori per la somministrazione di dosi controllate, tali misure comprendono anche l'impegno ad insegnare a medici e pazienti trattamenti alternativi e a mettere in atto in buona fede quanto possibile per eliminare o recuperare le emissioni rilasciate durante le operazioni di riempimento e durante le prove, in conformità della legislazione nazionale;

considerando che la Commissione, dopo aver ricevuto un certo numero di richieste provenienti dagli Stati membri, determina, per conto degli Stati membri, gli usi essenziali e i rispettivi quantitativi consentiti nella Comunità europea per il 1996, in conformità delle decisioni IV/25 e VI/9 del protocollo di Montreal, come predetto;

considerando che l'elenco degli usi essenziali e dei quantitativi consentiti di sostanze controllate sono portati dalla presente decisione allo scopo di informare i produttori e le industrie che utilizzano dette sostanze;

considerando che la ripartizione dei quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità per il 1996 sarà oggetto di una successiva decisione della Commissione;

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 22. 12. 1994, pag. 1.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3093/94,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La produzione e l'importazione per il 1996 di cloro-fluorocarburi, altri cloro-fluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi ai fini dell'immissione sul mercato o dell'utilizzazione in proprio possono essere autorizzate solo per gli usi essenziali e nei limiti dei quantitativi totali seguenti :

a) produzione di inalatori per la somministrazione di dosi controllate (MDI) per la cura dell'asma e di altre insufficienze respiratorie ostruttive croniche :

CFC 11, 12, 113, 114 e 115 : 7 548 tonnellate ;

b) usi di laboratorio in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato :

CFC 11, 12, 113, 114 e 115 : 240 tonnellate ;

tetracloruro di carbonio : 220 tonnellate.

2. La presente decisione si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

ALLEGATO

CONDIZIONI APPLICABILI ALL'ESENZIONE PER USI DI LABORATORIO E DI ANALISI

1. Gli scopi di laboratorio identificati ai sensi del presente allegato includono la taratura delle attrezzature, l'uso come solventi per estrazione, diluenti o vettori per analisi chimiche, la ricerca biochimica, l'uso come solventi inerti per reazioni chimiche, come vettori o sostanze chimiche da laboratorio e altri scopi di laboratorio e di analisi di importanza cruciale. La produzione per scopi di laboratorio e di analisi è autorizzata a condizione che le sostanze chimiche da laboratorio e analisi contengano esclusivamente sostanze controllate prodotte ai seguenti gradi di purezza:

CTC p.a.	99,5 %
1,1,1-tricloroetano	99,0 %
CFC 11	99,5 %
CFC 13	99,5 %
CFC 12	99,5 %
CFC 113	99,5 %
CFC 114	99,5 %
Altri con un punto di ebollizione >20 °C	99,5 %
Altri con un punto di ebollizione <20 °C	99,0 %.
 2. Queste sostanze controllate pure possono essere successivamente miscelate da produttori, agenti o distributori con altre sostanze chimiche controllate o non controllate ai sensi del protocollo di Montreal, come avviene di consueto per le sostanze destinate ad usi di laboratorio e di analisi.
 3. Queste sostanze ad alto grado di purezza e miscele contenenti sostanze controllate sono fornite esclusivamente in contenitori richiudibili o cilindri ad alta pressione di capacità inferiore a 3 litri, oppure in fiale di vetro di capacità pari o inferiore a 10 millilitri, sui quali sia chiaramente indicato che si tratta di sostanze che riducono lo strato di ozono, utilizzabili esclusivamente per scopi di laboratorio o di analisi e specificato che le sostanze usate o avanzate devono essere raccolte e riciclate, se possibile. Il materiale che non può essere riciclato deve essere distrutto.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (160ª deroga)

(95/325/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti;

considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali sospensioni dei dazi o un tale contingente tariffario non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla racco-

mandazione n. 1/64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1/64;

considerando che è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente per soddisfare il fabbisogno specifico di talune industrie di trasformazione;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo è indicato qui di seguito:

Codice NC	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
a) ex 7213 50 10	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle di valvola con diametro di 5 mm o più ed uguale o inferiore a 15 mm : in ferro o in acciai non legati, contenenti, in peso : — 0,6 % o più, ma non più dello 0,8 % di carbonio — 0,30 % o meno di silicio — 0,5 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese — 0,03 % o meno di zolfo — 0,03 % o meno di fosforo — 0,06 % o meno di rame	20 000	0

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

Codice NC	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
b) 7227 90 70	<p>in altri acciai legati, contenenti in peso :</p> <p>— 0,5 % o più, ma non più dello 0,8 % di carbonio</p> <p>— 0,1 % o più, ma non più dell'1,7 % di silicio</p> <p>— 0,5 % o più, ma non più dello 0,8 % di manganese</p> <p>— 0,03 % o meno di zolfo</p> <p>— 0,03 % o meno di fosforo</p> <p>— 0,4 % o più, ma non più dello 0,8 % di cromo</p> <p>— 0,1 % o più, ma non più dello 0,3 % di vanadio</p>		

2. I prodotti summenzionati devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche :

a) Decarburazione

Profondità di decarburazione misurata senza difetti :

- per le vergelle di cui alle lettere a) e b) : 0,05 mm massimo,
- per le vergelle di cui alla lettera c) : 0,07 mm massimo.

b) Stato superficiale

Profondità massima dei difetti (cricche, fessure o ripiegature) misurata perpendicolarmente alla superficie : 0,05 mm.

c) Inclusioni non metalliche

Esame da effettuare secondo le norme AFNOR (rif. A 04/106) del luglio 1972 e secondo lo Stahl-Eisen-Blatt 1570/71.

Valore massimo tipo figura 1 : dalla superficie sino a due terzi di raggio.

Valore massimo tipo figura 2 : al di sotto dei due terzi del raggio sino al cuore.

I valori indicati sono validi per qualsiasi tipo di inclusione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a provvedere, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.
2. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi Baltici

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 163 del 14 luglio 1995)

A pagina 5, titolo :

anziché : « che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi Baltici »,

leggi : « che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi Baltici ».
